

**Avv. Claudio Moscati**  
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna  
051/6449658 – fax 051 3391495  
claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

## TRIBUNALE DEL LAVORO

### FERRARA

#### **Ricorso d'urgenza ex art. 669 bis e ss cpc con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

della signora **Katia Roccasalvo**, nata a Milano il 22.4.1972 e residente a Ferrara in via Copparo 24/a CF. RCCKTA72D62F205V, rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it.

#### **contro**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara** in persona del suo legale rappresentante p.t.

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna- via Testoni 6 – PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

#### **nonché, ove occorrer possa, nei confronti**

dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per il conferimento supplenze per l'anno 2025/2026 per la classe di concorso ADSS – I fascia sostegno.

\*\*\*

#### **in punto**

#### **previa concessione di provvedimenti cautelare**

- all'accertamento, nel merito della vertenza, del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, nell'ambito della procedura relativa all'aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2025/2026, l'inserimento e quindi il punteggio inerente il titolo di specializzazione da essa conseguito per il "sostegno" con conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'inserimento definitivo della ricorrente nelle graduatorie di cui è causa nella posizione conforme al punteggio complessivo riconosciuto



- alla disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio, con ogni conseguente pronuncia di condanna e con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni

\* \* \*

### Premessa in fatto

1. La ricorrente, vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 16 maggio 2024, N. 88 (**doc. 1**), avente ad oggetto la *“DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 16 MAGGIO 2024, N. 88 ED ELENCHI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI SUPPLENZA PRESSO I PERCORSI A METODO MONTESSORI, PIZZIGONI, AGAZZI”* (procedura riservata agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, secondo quanto disposto dal D.M. 26 del 19/02/2025), in data 27 aprile 2025 ha presentato telematicamente domanda per l'inserimento, segnalando nel contempo di avere in corso la procedura per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, con espressa riserva di comunicare, come previsto dal bando, all'effettivo conseguimento di detto titolo (**doc. 2**).

2. L'art. 10 della OM 88/2024<sup>1</sup> prevede, nello specifico, la costituzione di un elenco aggiuntivo per l'a.s. 2025/2026 alle GPS per l'ammissione, anche con riserva, dei docenti aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno.

Il DM 26 del 19.2.2025, avente ad oggetto la costituzione di detto elenco aggiuntivo, (**doc. 3**) precisa al riguardo quanto segue.

---

#### <sup>1</sup> Articolo 10

(Elenco aggiuntivo alle GPS)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico deprezzamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia gli aspiranti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**Art. 1****(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)**

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, **i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025**. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell'infanzia o primaria, per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 88/2024.
3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 88/2024.
4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 88/2024 e dunque:
  - a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;
  - b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.
6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

**Articolo 2****(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)**

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 88/2024.
3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 88/2024.
4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.



5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 88/2024 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.

### Articolo 3

#### (Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del **14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025**. Per procedere alla compilazione dell'istanza è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it) – e occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo [www.mim.gov.it](http://www.mim.gov.it), attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >".

3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Come previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'OM 88/2024, l'inserimento con riserva consente l'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, a cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

5. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

**6. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti con le modalità descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo; a tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e tempistiche sopra descritte.**

7. Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

3. In ragione di dette disposizioni la ricorrente, con domanda presentata il data 27.4.2025, chiedeva l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per le GPS su posto di sostegno di I fascia, dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “...conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 30 giugno 2025”, (cfr. pag. 3 – doc.2) cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari citate.

4. In data 25 giugno 2025 (**doc. 4**) la ricorrente ha provveduto ad accedere, tramite SPID, al sistema telematico per l’aggiornamento della domanda del 27 aprile, al fine di comunicare l’intervenuto scioglimento della riserva per il definitivo conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione per l'ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' - scuola secondaria di secondo grado, (CSS - Classe generica per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico), avendo in data 24.6.2025 superato l’esame finale con punti 30 su 30 (**doc. 5**).

5. A seguito del predetto adempimento, nel momento della pubblicazione delle graduatorie in data 17.7.2025, la ricorrente ha appreso di non essere transitata nella 1° fascia aggiuntiva di cui alla domanda svolta (**docc. 6 – 6 bis – 6 ter e 6 quater**).

A questo punto, effettuate alcune indagini effettuate sul portale, la ricorrente ha scoperto che, nonostante avesse inserito tutte le voci richieste per l’aggiornamento, lo scioglimento della riserva non era stato recepito dal sistema (**doc. 7**).

6. La ricorrente, quindi, resasi conto della mancata ricezione dello scioglimento della riserva, in data 21 luglio 2025, ha immediatamente inviato formale reclamo all’amministrazione scolastica, dichiarando di essere effettivamente entrata nella piattaforma POLIS – Istanze on Line e di avere fatto l’accesso con lo SPID personale, richiedendo infine di poter essere inserita nella 1° fascia aggiuntiva ADSS, stante il requisito del conseguimento della specializzazione (**docc. 8 e 5**).

7. In data 24 luglio 2025, dell’Ufficio VI dell’Ambito Territoriale di Ferrara, rispondeva che “...in riferimento alla sua richiesta effettuata in data 21.7.2025 di pari oggetto non ci risultano problemi di malfunzionamento del sistema, pertanto si comunica il mancato accoglimento della richiesta sopra indicata” (**doc. 9**).

8. In ragione della risposta ricevuta la ricorrente, assieme ad altri colleghi docenti per i quali si era configurato il mancato riconoscimento del titolo di specializzazione, in data 31 luglio 2025, con l’assistenza del sottoscritto difensore, ha inviato PEC all’Ufficio Scolastico di Ferrara, ribadendo la richiesta avanzata con il reclamo, precisando come “... fosse di tutta evidenza che, quanto accaduto,



*non è imputabile ai miei assistiti, avendo fatto tutti i passi necessari per compilare le domande, specificando l'attesa del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno e quindi la riserva per il suo deposito. Il fatto che il sistema non abbia recepito l'integrazione della domanda originaria con il deposito del titolo conseguito, NON può in alcun modo pregiudicare i diritti che a loro spettano, non potendo una procedura informatica, ben lungi da essere correttamente funzionale e chiara nel suo utilizzo, determinare le sorti di una attività lavorativa, peraltro di particolare importanza visto che stiamo parlando di posti per il sostegno”, intimando all'amministrazione “... preso atto dell'errore materiale/informatico che ha determinato il mancato riconoscimento del titolo sul sostegno al fine dell'inserimento in prima fascia, voglia rettificare la posizione di ciascuna parte, se del caso anche in via di autotutela e/o di soccorso istruttorio per l'integrazione della domanda, o comunque in sede urgente di conciliazione ai sensi dell'art 135 CCNL” (doc. 10)*

A tale diffida non è seguito alcun riscontro.

**9.** Si precisa che la ricorrente, ove riconosciuto il punteggio relativo a titolo di specializzazione conseguito (**A.1 24 punti:**  $30/30 = 100/100$  + **A.2 12 punti** percorso TFA = **36 punti**), sommato il punteggio per le certificazioni informatiche (1,50), con **37.5** punti si sarebbe collocata in posizione **276-281** (in funzione dei titoli di preferenze e dell'età dei candidati pari punteggio) della 1° fascia ADSS (nella quale si arriva alla posizione 296; quindi avrebbe potuto passare avanti a persone in 1° fascia), ritrovandosi altresì in posizione **2841** nelle graduatorie incrociate 2° fascia per le superiori e quindi arretrata di posizioni: 296 (GPS Sostegno 1° fascia) + 73 (GPS Sostegno 2° fascia) + 460 (GP incrociate 1° fascia) + 2840 (GP incrociate 2° fascia).

Si fa altresì presente che il mancato accesso alla I fascia la ricorrente non potrà lavorare nell'a.s. 2025/2026, se non con supplenze brevi di pochi giorni, con il rischio concreto di non poter lavorare data la sua posizione in graduatoria, situata nell'attualità troppo in basso rispetto ai posti disponibili. Il tutto con il rischio di non maturare i 12 punti in graduatoria per non avere effettuato servizio per l'intero anno scolastico.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, visto il silenzio dell'amministrazione rispetto alle legittime richieste di rettifica in merito al suo mancato inserimento nella graduatoria di cui è causa, la signora Roccasalvo, si trova costretta a ricorrere avanti a codesto ill.mo Tribunale per veder dichiarato, previa concessione di provvedimento cautelare, il suo diritto ad essere inserita in graduatoria e a vedersi riconosciuto il corretto punteggio, con gli effetti conseguenti rispetto all'inserimento nella graduatoria indicata, riservandosi di riassumere il giudizio per la conferma nel merito del provvedimento



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

cautelare ove ottenuto e per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche per perdita di chance lavorative e professionali.

\*\*\*

**FATTO e DIRITTO**

**I. Violazione dell'art. 6 comma 1 lett b) della legge 241/1990. Violazione dell'art. 71 comma 3 DPR 445/2000. Illegittimità per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 8 comma 6 OM 88/2024. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell'art. 97 Cost.**

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il personale della scuola, avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica, in cui l'interessato è chiamato a compilare in tutte le sue parti, nonché a "spuntare" le voci che interessano la propria posizione.

Tale modalità di domanda è da sempre risultata particolarmente complessa, anche perché le Ordinanze Ministeriali (nel nostro caso la OM 88/2024) e i vari regolamenti applicativi sul punto, non sono certamente di facile interpretazione e soprattutto applicazione.

Esiste in giurisprudenza, da quando vige questo sistema, una rilevante casistica di errate valutazioni nei punteggi e di recepimento delle domande stesse, causate proprio dalla rigidità del sistema informatico, unitamente alla mancanza di un benchè minimo controllo umano sulle valutazioni espresse dal sistema stesso.

A ciò si aggiunge una tempistica, per la presentazione delle domande, assai ristretta rispetto al passato, che certamente non agevola chi deve provvedere alla compilazione della modulistica on line. Nel nostro caso la comunicazione per lo scioglimento della riserva rispetto al titolo di specializzazione conseguito, doveva intervenire, sempre in via telematica, nel periodo 16 giugno – 3 luglio 2025.

A ciò si deve aggiungere che originariamente il sistema di gestione delle domande prevedeva, all'esito del termine per la loro presentazione, la pubblicazione di "graduatorie provvisorie" con la conseguente possibilità per il docente di chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori o malfunzionamenti del sistema. Oggi non risulta tale possibilità, essendo prevista la pubblicazione delle graduatorie di fatto definitive, con la sola indicazione di poter procedere con un reclamo entro il termine di 5 giorni, reclamo che nel caso di specie è stato rigettato con una risposta asettica, senza nessuna valutazione o meno della sussistenza del titolo di specializzazione preannunciato nella domanda tempestivamente presentata ed infine conseguito dalla ricorrente.

Tale assurdo, illogico ed ingiusto sistema è senza dubbio illegittimo in quanto in palese violazione



dei principi in tema di procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla fase istruttoria, per la quale il coinvolgimento della parte interessata è fondamentale, appunto, ai fini della legittimità del provvedimento finale, costituito nel nostro caso dalla corretta e reale valutazione dei titoli per l'attribuzione dell'inserimento nella graduatoria di riferimento con il relativo punteggio.

A tal riguardo è bene ricordare che l'art. 6 comma 1 lett d) della legge 241/1990 onera l'amministrazione, e nello specifico il responsabile del procedimento, a compiere tutti gli atti istruttori necessari per il corretto svolgimento del procedimento, potendo altresì provvedere a chiedere a parte istante il **"... rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"**.

Eguale l'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 stabilisce che, laddove le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 della medesima norma *"...presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"*.

Non vi è dubbio che, nel caso della ricorrente, il mancato recepimento della integrazione della domanda in ordine al conseguimento del titolo di specializzazione di cui è causa, sia stato frutto di un mancato funzionamento del sistema o, comunque, di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, e che fosse quindi da ritenersi del tutto irrilevante e senz'altro sanabile da parte della amministrazione, tenuto peraltro conto del fatto che il **"titolo di accesso" alla graduatoria era già chiaramente espresso nel medesimo modulo di domanda (sezione A.1. – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio) con l'indicazione del **"Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado"****.

Si tenga presente che situazione identica a quella di cui è causa, peraltro in relazione alle procedure di cui alla O.M. 88/2024, è stata trattata, correttamente, in maniera del tutto diversa dall'Ufficio Territoriale di Ravenna ove, a seguito di una specifica istanza di rettifica da parte di una docente, l'Ufficio ha provveduto a correggere il punteggio assegnato senza alcun problema (**doc. 11**).

Anche giurisprudenza recente si è espressa su di una questione identica a quella di cui è causa (cfr. articolo su Orizzonte Scuola – **doc. 12**). Il Tribunale di Foggia, con sentenza 2221/2023, ha infatti statuito che una docente, che aveva commesso un errore materiale nella compilazione della domanda *on line*, ha il diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della provincia di riferimento per il biennio 2022/24, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore di inserimento dei titoli in sede di inoltro della



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

domanda telematica fosse addebitabile al docente ovvero al Ministero **ovvero al sistema informatico.**

In tale sentenza, per quanto risulta dall'articolo in cui è riportata, viene in particolare evidenziato che:

- l'art. 8 comma 6 dell'OM n. 112/2022 (ordinanza vigente in tale contesto) prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico consentendo tuttavia la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici, e che quindi l'errore era agevolmente riscontrabile dall'Ufficio Scolastico competente, o comunque ben poteva essere sanato dietro tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente a seguito della pubblicazione della graduatoria

- la rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, che onera la pubblica amministrazione a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee **o incomplete**, dato che con l'esercizio del soccorso istruttorio non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione.

Tali considerazioni sono peraltro conformi al principio di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost, nonché ai principi di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove è stabilito che: *“1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni...”*.

Di tutta evidenza è come le citate norme e principi non siano stati rispettati dall'amministrazione resistente e che, pertanto, venga dichiarata l'illegittimità del comportamento da essa tenuto, con conseguente disapplicazione degli atti e delle disposizioni regolamentari della procedura informatica che confliggono con i principi espressi, in forza dei quali non è stato riconosciuto il titolo di specializzazione, e quindi accertato in via definitiva, previa concessione di provvedimento cautelare, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'inserimento della graduatoria di cui è causa con il conseguente punteggio dovuto a tale titolo.



## II. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Nel rito si deve ritenere che la giurisdizione relativamente alla presente vertenza è di questo Giudice Ordinario.

La causa, infatti, riguarda la mancata rettifica di un punteggio per il quale la ricorrente aveva pieno titolo per la sua attribuzione, punteggio utile per poter poi essere inserita nella corretta posizione di graduatoria, sia per quanto attiene le graduatorie provinciali per l'anno scolastico 2025/2026 pubblicate il 17.7.2025 dall'Ufficio VI dell'Ambito Territoriale di Ferrara.

Trattasi quindi di questione che non riguarda le controversie inerenti le procedure concorsuali ex art. 63 comma 4 del Dlgs 165/2001, norma riferita appunto a quelle procedure che presuppongono la pubblicazione di un bando, una valutazione comparativa tra i candidati e l'approvazione di una graduatoria di merito.

Sul tema in oggetto la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha avuto modo di pronunciarsi più volte, indicando la competenza del G.O.

Si vedano tra le molte:

*- In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.*

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10538

*- La natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si*



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

*sostanza nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario*

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 08/07/2015, n. 3415

\*\*\*

### **PQM**

La signora Roccasalvo, con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento dell'amministrazione, e quindi di riassumere nel merito la presente vertenza al fine di vedersi accolte in via definitiva le conclusioni qui di seguito anticipate

*I) Accertare e dichiarare in via definitiva, per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'inserimento nell'elenco aggiuntivo per l'a.s. 2025/2026 alle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) con il conseguente punteggio*

*II) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) pubblicata con provvedimento n. 6585 del 17.7.2025 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara, con l'attribuzione del corretto punteggio*

Ricorre preliminarmente avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché quest'ultimo, per i motivi di cui in atti e, nel caso, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso

### **in via cautelare e di urgenza**

ai sensi dell'art. art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero

- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,

### **ritenuta**

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti,

### **voglia**

**a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:**



- procedere alla correzione/rettifica della graduatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) pubblicata con provvedimento n. 6585 del 17.7.2025 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara, con il suo inserimento con la contestuale attribuzione del corretto punteggio, e ciò al fine di consentire alla ricorrente di poter concorrere alla assegnazione dei posti disponibili e comunque allo scorrimento della stessa graduatoria

- emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella predetta graduatoria e nell'elenco sopra citati

**b)** in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

**c)** Con vittoria di spese e competenze del procedimento cautelare

\*\*\*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'DELLA NOTIFICAZIONE**

#### **EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe della signora Katia Roccasalvo come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

#### **premesse che**

- il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) pubblicata con provvedimento n. 6585 del 17.7.2025 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara, il suo inserimento nella medesima graduatoria con l'attribuzione del relativo punteggio, e ciò al fine di consentire alla ricorrente di poter concorrere alla assegnazione dei posti disponibili;

- nella predetta classe di concorso sono inseriti altri docenti che potrebbero potenzialmente vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente rispetto alla attribuzione dei posti oggetto della suddetta procedura

- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della integrale del contraddittorio, il suesteso ricorso cautelare deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati e cioè coloro i quali sono inseriti per l'anno scolastico 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) pubblicata con provvedimento n. 6585 del 17.7.2025 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari



**Avv. Claudio Moscati**

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna

051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscatti@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**considerato che**

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi similari a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: *"... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ..."* (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);
- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario ed Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive
- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

**ISTANZA**

affinché l'ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la effettiva necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del ricorso del ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla graduatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno in I fascia (Graduatoria ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO) pubblicata con provvedimento n. 6585 del 17.7.2025 dell'USR dell'Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza cautelare e di merito;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.



\*\*\*

### **Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che la ricorrente non è tenuta al versamento per motivi di reddito come documentato, in atti.

\*\*\*

### **Il procuratore costituito con la sottoscrizione dell'atto dichiara**

che le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate a mezzo fax al n. 051/3391495 e a mezzo mail all'indirizzo: avvclaudioscati@ordineavvocatibopec.it

\*\*\*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 16 maggio 2024, N. 88
- 1 bis) Allegato A titoli valutabili
- 2) domanda in data 27.4.2025 di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze
- 3) DM 26 del 19.2.2025
- 4) accesso al sistema telematico MIM in data 25.6.2025
- 5) attestazione di conseguimento in data 24.6.2025 del titolo di specializzazione
- 6) pubblicazione graduatorie prot. 6585\_2025 USR Ferrara
- 6 bis) GRADUATORIA\_PROVINCIALE\_SS-1\_\_30072025
- 6 ter) GRADUATORIA\_PROVINCIALE\_SS-2\_\_30072025
- 6 quater) GRADUATORIA\_INCROCIATA\_SSSS\_FSC2\_\_30072025
- 7) visualizzazione dati graduatoria
- 8) reclamo in data 21.7.2025
- 9) risposta USR Ferrara in data 24.7.2025
- 10) PEC in data 31.7.2025
- 11) mail di comunicazione rettifica USR E.R. Ambito di Ravenna
- 12) articolo su sentenza n. 2221/2023 del Tribunale di Foggia  
Bologna, 18 agosto 2025

Avv. Claudio Moscati

